



DIREZIONE GENERALE
UFFICIO JOB PLACEMENT E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Decreto n. 61
Anno

**REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SUI RISULTATI DELLA RICERCA**

IL RETTORE

- VISTO** il D.M. 593/2000 recante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 29;
- VISTO** il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTO** il Regolamento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D.R. n. 85 dell'11 febbraio 2009;
- VISTO** il D.R. n. 831 del 25.10.2006 con cui è stato emanato il Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società Spin-off;
- VISTO** il D.R. n. 341 del 29/04/2016 con cui è stato emanato il nuovo "Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società di Spin off";
- PRESO ATTO** che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 11 dicembre 2019 e 18 dicembre 2019, hanno deliberato l'approvazione del nuovo "Regolamento per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca"
- CONSIDERATO** che il Regolamento ha come oggetto la valorizzazione della conoscenza inclusa la gestione della proprietà intellettuale, al fine di disciplinare i rapporti interni tra Unicas e i suoi Inventori;
- SU PROPOSTA** dell'Ufficio Job placement e Trasferimento tecnologico.

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, il cui testo risulta allegato al presente decreto.

Art. 2

Il suddetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università ed è pubblicizzato attraverso la pagina web dell'Ateneo – Sezione Regolamenti.

Cassino, **30 GEN. 2020**

Il responsabile dell'Ufficio
(dott.ssa Valentina Capraro)

Valentina Capraro

Viale dell'Università – Campus Folcara 03043 Cassino (FR)
Centralino 0776 2991 – Fax 0776 310562
VoIP sip: 1@voip.unicas.it
Casella di posta certificata: protocollo@pec.unicas.it
P.IVA 01730470604 – C.F. 81006500607
IBAN: IT75 B053 7274 3700 0001 0409 621



IL RETTORE
Prof. Giovanni BETTA

REGOLAMENTO PER LA GENERAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
 PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA

PARTE I. NORME GENERALI	2
Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione	2
Articolo 2. Definizioni.....	2
Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento	3
Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNICAS.....	3
Articolo 5. Titolarità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma	3
Articolo 6. Titolarità delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa.....	4
Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale	4
Articolo 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni.....	5
Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata.....	5
Articolo 10. Strutture Interne di UNICAS	6
PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	6
Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione	6
Articolo 12. Obblighi di UNICAS	6
Articolo 13. Obblighi dell'Inventore	7
Articolo 14. Istruttoria e primo deposito.....	7
Articolo 15. Spese	7
Articolo 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	7
PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	8
Articolo 17. Decisione di estensione	8
Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio	8
Articolo 20. Decisioni riguardanti il contenzioso.....	9
Articolo 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata	9
PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	9
Articolo 22. Obblighi di valorizzazione e forme	9
Articolo 23. Indisponibilità del know-how di UNICAS	10
Articolo 24. Licenze esclusive e campi d'uso	10
Articolo 25. Cessioni	10
Articolo 26. Valorizzazione mediante spin-off.....	10
Articolo 27. Ripartizione dei proventi.....	11
PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI	11
Articolo 28. Utilizzo del nome e del logo di UNICAS	11

PARTE I. NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di valorizzazione della conoscenza inclusa la gestione della proprietà intellettuale frutto della ricerca di UNICAS.

2. Il Regolamento disciplina i rapporti interni tra UNICAS e i suoi Inventori ai sensi dell'Articolo 65 CPI, anche ai fini del successivo Articolo 27.

3. Il Regolamento è complementare al Regolamento di Ateneo in materia di prestazioni per conto di terzi.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale, anche là dove utilizzati in parti precedenti del Regolamento:

a. CPI: è il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, e successive integrazioni e modificazioni.

b. Delegato: è il Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale per la Terza Missione.

c. Diritti di proprietà intellettuale: sono i diritti su invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, banche dati e programmi per elaboratore.

d. Inventore: è una persona fisica appartenente al Personale di UNICAS, strutturato o non strutturato che, sulla base della normativa vigente, è da considerarsi inventore o creatore di proprietà intellettuale.

e. Know-how: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità di UNICAS, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

f. Personale UNICAS Strutturato: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, tra l'altro, i ricercatori di qualsiasi tipologia, nonché i Professori di prima e di seconda fascia e i dipendenti tecnici e amministrativi.

g. Personale UNICAS Non Strutturato: sono gli addetti *pro tempore* allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con l'Università un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti presso l'Università, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni debitamente autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza, nonché gli studenti in attività di tesi di laurea.

h. Ricerca Autonoma: è la ricerca che, ai sensi dell'Articolo 65, comma 1, CPI, è svolta dal Personale dell'Università Strutturato e Non Strutturato ed è finanziata esclusivamente con risorse interne dell'Università.

i. Ricerca Collaborativa: è la ricerca ex Articolo 65, comma 5, CPI, svolta in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore; detta tipologia

ricorre, in particolare, quando le risorse esterne (nazionali, europee o internazionali, sia pubbliche sia private) concorrono, in tutto o in parte, al suo finanziamento.

j. Ricerca Commissionata: è la ricerca ex Articolo 65, comma 5, CPI quando il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema. È altresì denominata ricerca per "conto terzi".

k. Risultati della Ricerca: sono le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore e il know-how che derivino dalla Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata di UNICAS e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

l. Struttura Interna: è la struttura interna individuata da UNICAS come responsabile della conduzione delle attività amministrative previste nel presente Regolamento.

m. Università o UNICAS: è l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Articolo 3. Tipologie di ricerca rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento trova applicazione per i Risultati della Ricerca e i relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Autonoma, Collaborativa e Commissionata come sopra definite, delle quali sia partecipe il Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato.

2. Sono salve le specifiche pattuizioni di deroga alle disposizioni del presente Regolamento in quanto dallo stesso consentite, limitatamente alle fattispecie di Ricerca Commissionata e relativamente agli aspetti di titolarità dei risultati, così come previsto dall'art. 9 comma 1.

Articolo 4. Diritti morali sulle creazioni intellettuali del Personale UNICAS

1. I diritti morali sulle creazioni intellettuali degli Inventori di UNICAS spettano sempre e inderogabilmente agli Inventori, a prescindere dalla titolarità delle creazioni intellettuali, come disciplinata dai successivi articoli 5 e 6.

2. I diritti morali e patrimoniali d'autore sulle opere di divulgazione scientifica prodotte dagli Inventori di UNICAS spettano comunque a detti soggetti, salvo diverso accordo con i finanziatori della ricerca, ovvero con le case editrici. È fatto obbligo all'Inventore di indicare la propria affiliazione a UNICAS in tutte le pubblicazioni scientifiche di cui sia autore, anche ai fini delle procedure di valutazione della qualità della ricerca.

Articolo 5. Titoralità delle creazioni intellettuali del caso di Ricerca Autonoma

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta agli Inventori quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Autonoma.

2. Per le finalità previste dall'Articolo 65 CPI, è fatto obbligo agli Inventori di comunicare per iscritto alla Struttura Interna di aver dato avvio alle procedure di protezione dei Risultati della Ricerca mediante Diritti di proprietà intellettuale,

nonché di trasmettere tutta la documentazione rilevante per l'identificazione dei titoli, unitamente a una dichiarazione che confermi il conseguimento dei Risultati della Ricerca all'interno di attività di Ricerca Autonoma.

3. Relativamente alla ripartizione di eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca Autonoma, valgono le previsioni dell'Articolo 65, comma 3, CPI. L'Inventore sarà tenuto a corrispondere a UNICAS il 30% di tutti i proventi o canoni ad esso spettanti per lo sfruttamento commerciale dei Risultati della Ricerca, a qualunque titolo conseguiti, al netto dei costi vivi sostenuti per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale e di una percentuale pari al 2% da destinare al finanziamento dei costi di gestione della proprietà intellettuale di UNICAS.

4. Prima di dare avvio alle procedure per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma, l'Inventore può offrire, con le modalità di cui all'Articolo 11, a UNICAS, mediante la Struttura Interna, di acquisire la titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale. In caso di accettazione da parte di UNICAS, si applicano agli Inventori le disposizioni dell'Articolo 6, anche relativamente alla ripartizione dei proventi come corrispettivo della cessione.

5. Ove le procedure per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca Autonoma siano già state avviate, l'Inventore può comunque offrire a UNICAS la titolarità della domanda eventualmente depositata, alle condizioni di cui al comma precedente, purché l'offerta intervenga almeno sei mesi prima della scadenza del termine di priorità, ovvero tre mesi prima qualora il termine di priorità sia semestrale.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo la decisione definitiva di acquisizione è presa discrezionalmente dalla commissione di cui all'art. 14 comma 2, ed è inoppugnabile.

7. In caso di ricerca autonoma condotta da parte di Inventori afferenti a più Università o Enti di Ricerca, i commi 1-6 si applicano agli apporti individuali degli Inventori rientranti nel Personale di UNICAS.

Articolo 6. Titolarietà delle creazioni intellettuali nel caso di Ricerca Collaborativa

1. La titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a UNICAS quando detti risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa, svolta con una o più parti, anche private, che abbiano finanziato anche soltanto parzialmente dette attività ma al di fuori di un rapporto di committenza. UNICAS si fa carico degli eventuali costi di protezione.

2. Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarietà tra uno o più Inventori, anche di soggetti diversi dal Personale Strutturato o Non Strutturato di UNICAS, gli Inventori di UNICAS e la Struttura interna procederanno alla stipula di accordi inter-istituzionali per la gestione della co-titolarietà, assicurando a UNICAS i necessari poteri gestori là dove UNICAS stessa abbia la quota maggiore rispetto a quella delle altre parti. È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato all'interno dei contratti di ricerca o di consorzio.

3. Ai fini del comma precedente, la titolarità di UNICAS si determina sulla base della somma degli apporti individuali degli Inventori rientranti nel Personale di UNICAS in sede di comunicazione ai sensi del successivo Articolo 11.

Articolo 7. Invenzioni occasionali del personale

1. I Risultati della Ricerca che non rientrano nelle tipologie previste dagli articoli 5, 6 e 9 del presente Regolamento, in quanto condotte al di fuori dell'attività di ricerca, ma rientranti in uno dei campi di attività di UNICAS, sono soggetti alla disciplina dell'Articolo 64, comma 3, CPI.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, così come per ogni altro aspetto rilevante, l'Inventore è tenuto a rivolgersi alla Struttura Interna comunicando il conseguimento dell'invenzione, secondo le procedure di cui al successivo Articolo 11.

Articolo 8. Tutela della natura confidenziale delle informazioni

1. Il Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato è tenuto alla massima attenzione nella comunicazione di Risultati della Ricerca rappresentati da Know-how, ovvero contenuti in rapporti d'invenzione, ovvero in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate.

2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni a UNICAS, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza di UNICAS, è fatto obbligo al Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato di utilizzare gli accordi di confidenzialità predisposti dalla Struttura interna.

Articolo 9. Norme speciali sulla Ricerca Commissionata

1. I risultati della Ricerca Commissionata sono di titolarità di UNICAS là dove conseguiti da Personale UNICAS Strutturato o Non Strutturato, salvo indicazioni diverse pattuite tra le parti che devono essere riportate nel contratto di ricerca. Sono salve le norme sulla co-titolarità di cui al precedente Articolo 6, là dove i risultati siano stati conseguiti con il concorso di personale del committente.

2. I risultati della Ricerca Commissionata possono essere acquisiti dal committente, subordinatamente al compimento delle formalità di protezione da parte di UNICAS, secondo una delle seguenti modalità, da selezionare all'interno del contratto con il quale viene attribuita la commessa:

a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità di UNICAS.

b. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza.

c. Mediante licenza esclusiva o non esclusiva a favore del committente anche qualora i Risultati della Ricerca non abbiano diversi campi d'uso.

3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma precedente, la cessione avrà effetto alla data in cui il committente corrisponderà il premio convenuto con UNICAS nel contratto con il quale viene attribuita la commessa e, ove sostenute direttamente da UNICAS, di tutte le spese sostenute per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Saranno a carico del committente tutti i costi connessi con la cessione.

4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

5. In ognuno dei casi previsti al comma 2, sempre fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli Inventori conservano il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente

stesso, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e di attività di divulgazione scientifica comunque intesa.

Articolo 10. Strutture Interne di UNICAS

1. La Struttura interna di UNICAS alla quale gli Inventori dovranno fare riferimento per il compimento di tutte le attività previste dal presente Regolamento è individuata dal Rettore con apposito provvedimento.

2. La Struttura interna è a disposizione del Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato anche per l'attività consultiva relativa alle modalità più opportune di valorizzazione della ricerca.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 11. Comunicazione dell'invenzione

1. Il Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato che ritenga di aver conseguito, all'interno della propria attività di Ricerca Autonoma, Collaborativa o Commissionata, risultati suscettibili di protezione mediante ricorso a Diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a darne comunicazione a UNICAS, mediante la Struttura interna, utilizzando il modello di rapporto d'invenzione predisposto da quest'ultima.

2. Il Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato è tenuto a dare tempestiva e completa informazione di tutte le circostanze relative ai risultati conseguiti e a conservare la natura confidenziale delle informazioni per il tempo in cui UNICAS dà seguito all'attività di valutazione e protezione.

3. Laddove l'Inventore abbia inviato, o intenda inviare, a comitati editoriali od organizzativi, articoli scientifici e comunicazioni riguardanti le conoscenze che formano oggetto di rapporto di invenzione, egli è tenuto a specificarlo espressamente in detto rapporto, comunicando anche i tempi massimi entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione e pubblicazione dovrebbero compiersi.

4. La disposizione del presente articolo si applica anche alle fattispecie disciplinate all'Articolo 7.

Articolo 12. Obblighi di UNICAS

1. Al ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto d'invenzione compilato a cura del Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato, la Struttura interna dà avvio all'attività di valutazione, volta a verificare l'opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Struttura provvede a comunicare agli interessati la richiesta di eventuali integrazioni della documentazione.

2. Le procedure di valutazione, fino alla decisione conclusiva, devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Struttura interna del rapporto di invenzione compilato a cura del Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato, sempreché esso risulti completo in ogni sua parte al momento della trasmissione. Là dove il rapporto di invenzione risulti incompleto, il termine decorre dal giorno in cui l'informazione integrativa, richiesta dalla Struttura interna, è ottenuta.

3. In casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di trenta giorni con determina

protezione di cui al precedente Articolo 14 è presa dalla Struttura interna, sentito il committente. A tal fine, la Struttura interna provvede a informare tempestivamente il committente dei rapporti di ricerca ricevuti e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della decisione. La medesima informativa è inviata al Direttore del Dipartimento di afferenza degli Inventori di UNICAS.

2. Nel caso in cui all'interno del contratto di affidamento della commessa dalla quale sono derivati i Risultati della Ricerca sia previsto originariamente l'accollo di tutti i costi di protezione da parte del committente, spetterà a quest'ultimo la decisione in ordine alla scelta dei professionisti incaricati della predisposizione delle domande di protezione e delle relative procedure.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 17. Decisione di estensione

1. La decisione di estensione all'estero e di nazionalizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale è presa da UNICAS sulla base delle indicazioni fornite dagli Inventori e sulla relativa richiesta, e/o dalla Struttura interna, anche in base alle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione.

2. Relativamente alla decisione di non procedere con l'estensione o la nazionalizzazione in uno o più Paesi si applica l'Articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 18. Revisione periodica del portafoglio

1. Salvo quanto previsto dall'Articolo 29, comma 2, del presente Regolamento, ogni due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, su proposta del Rettore, di concerto con il Delegato in materia, viene nominata una commissione che provvede a una revisione complessiva del portafoglio di Diritti di proprietà intellettuale di UNICAS e a predisporre una relazione da inviare al Consiglio di Amministrazione di UNICAS per le conseguenti determinazioni. La commissione è composta da un rappresentante della Struttura interna, dal Delegato del Rettore in materia, dal/i Direttore/i del/dei Dipartimento/i di afferenza degli Inventori dei brevetti in portafoglio o un suo/loro delegato e da un esperto esterno in tema di tutela della proprietà intellettuale.

2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione, nonché i titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

3. Nella medesima relazione di cui al comma 1, la Struttura interna provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione anche in ragione della copertura geografica, difficoltà di gestione delle situazioni di co-titolarità, mancata collaborazione degli Inventori, costi pregressi, costi prevedibili e prospettive commerciali, tenuto conto della vita residua dei titoli rispetto al tempo atteso di ingresso sul mercato dei relativi prodotti, possono essere avviati a dismissione. Le relative decisioni competono al Consiglio di Amministrazione.

4. Sono in ogni caso avviati a revisione i Diritti di proprietà intellettuale in portafoglio al raggiungimento del quinto anno di vita. Sono avviati a dismissione,

del Direttore generale.

4. Ove in esito al procedimento di valutazione UNICAS ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori. Sono salvi i diritti del committente nel caso di Ricerca Commissionata e i diritti di UNICAS di utilizzo delle relative conoscenze per finalità di ulteriore ricerca scientifica nonché per finalità di didattica e divulgative.

Articolo 13. Obblighi dell'Inventore

1. Ai fini delle procedure di valutazione e protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori di UNICAS sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.

2. Qualora UNICAS abbia deciso di procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, gli Inventori dovranno collaborare con la Struttura interna, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.

3. È fatto obbligo agli Inventori di UNICAS di fare quanto necessario per tutelare la natura confidenziale dei Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto per il valido conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale.

4. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei Risultati di Ricerca è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura interna e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione.

Articolo 14. Istruttoria e primo deposito

1. La Struttura interna, eventualmente anche mediante ricorso a consulenti esterni, procede alla valutazione dei Risultati della Ricerca comunicati dal Personale UNICAS Strutturato e Non Strutturato e predisponde una relazione con una proposta di procedere o non procedere alla protezione.

2. La decisione finale sulla protezione è presa da una commissione interna, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione di UNICAS su proposta del Rettore, di concerto con il Delegato in materia, composta da un rappresentante della Struttura interna, il Delegato del Rettore in materia, il/i Direttore/i del/dei Dipartimento/i di afferenza degli Inventori, o un suo delegato, e un esperto della materia identificato di volta in volta dal Delegato del Rettore in materia.

3. Salvo che non sussistano particolari ragioni imposte dalle prospettive di commercializzazione dei Risultati della Ricerca, anche al fine di contenere i costi amministrativi, UNICAS provvede alla iniziale protezione di detti Risultati mediante ricorso alle procedure nazionali.

Articolo 15. Spese

1. Le spese per la protezione dei Risultati della Ricerca sono sostenute da UNICAS, salvi i casi in cui, all'interno di un rapporto di Ricerca Commissionata, sia stato convenuto diversamente con il committente.

2. Nel caso previsto dai commi 4 e 5 dell'Articolo 5, UNICAS provvederà a rimborsare all'Inventore gli eventuali costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte del UNICAS.

Articolo 16. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, la decisione di

salvo univoche e documentate indicazioni commerciali a supporto della decisione di mantenimento, i Diritti di proprietà intellettuale al raggiungimento del decimo anno di vita.

Articolo 19. Decisione di abbandono

1. Ove il Consiglio di Amministrazione di UNICAS decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati gli Inventori designati in tempo utile per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

2. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

3. Il Consiglio di Amministrazione non procede a deliberare l'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale a titolarità di UNICAS quando gli Inventori abbiano offerto di coprire integralmente con propri fondi i costi di mantenimento di detti Diritti.

Articolo 20. Decisioni riguardanti il contenzioso

1. Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo e passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti di terzi riguardanti Diritti di proprietà intellettuale di titolarità di UNICAS, saranno prese dal Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Struttura interna e dell'Ufficio Legale.

Articolo 21. Norme speciali per la Ricerca Commissionata

1. In caso di Risultati derivanti da Ricerca Commissionata, ogni decisione relativa all'estensione, alla manutenzione e all'abbandono dei Diritti di proprietà intellettuale di cui sia ancora titolare UNICAS è presa dalla commissione di cui all'art. 14 comma 2, sentito il committente, fino al momento in cui detti Risultati siano stati eventualmente trasferiti, ai sensi del precedente articolo 9. È salvo il caso di cui all'Articolo 16, comma 2.

2. In nessun caso UNICAS delibererà l'abbandono di Diritti di proprietà intellettuale là dove il committente licenziatario abbia puntualmente adempiuto alle sue obbligazioni di corresponsione dei costi di manutenzione, salvo che il committente dichiari di essere disposto a subentrare nella titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale, sollevando UNICAS da ogni ulteriore costo, incluso quello per il trasferimento dei titoli.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 22. Obblighi di valorizzazione e forme

1. UNICAS provvede, mediante la Struttura interna, ovvero anche mediante professionisti esterni selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità di UNICAS.

2. L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, conferimenti a capitale, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti, sia di imprese spin-off che di start up di studenti e laureati.

3. Nell'attività di valorizzazione, la determinazione dei corrispettivi per lo sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale terrà conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 27.06.2014 in materia di Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).

4. Negli accordi di valorizzazione UNICAS provvede affinché il titolare o il licenziatario che gode dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti, in tutto o in parte, i costi connessi con la manutenzione di detti diritti, a far data dalla conclusione dell'accordo di valorizzazione.

5. Al fine di finanziarie le spese relative alla valorizzazione della ricerca sostenute dalla Struttura interna è prevista l'attivazione di un capitolo di bilancio specifico alimentato, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tramite le entrate generate dalle attività di trasferimento tecnologico di Ateneo sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 27 del presente regolamento.

Articolo 23. Indisponibilità del know-how di UNICAS

1. In nessun caso l'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca di UNICAS potrà comportare la compromissione a titolo definitivo del Know-how.

2. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano Diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare UNICAS possono essere oggetto soltanto di licenza non esclusiva, limitatamente a quanto necessario perché detti Diritti possano essere legittimamente utilizzati.

Articolo 24. Licenze esclusive e campi d'uso

1. Nei limiti in cui la tecnologia che forma oggetto di Diritti di proprietà intellettuale lo consenta, nell'attività di valorizzazione UNICAS predilige la concessione di licenze esclusive per campo d'uso, riservandosi la facoltà di sfruttamento distinto degli altri campi d'uso, anche nei casi di Diritti di proprietà intellettuale derivanti da Ricerca Commissionata.

2. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di proprietà intellettuale da parte del licenziatario.

Articolo 25. Cessioni

1. Ove, in fase di valorizzazione, sia richiesta la cessione dei Diritti di proprietà intellettuale di UNICAS a terzi, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo il prezzo di mercato, come previsto dall'Articolo 3 della Comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01).

2. Il comma precedente non si applica alle cessioni dei Risultati della Ricerca Commissionata di cui alla lett. a), comma 2, Articolo 9 del presente Regolamento, salvo che nel contratto di affidamento della ricerca non siano stati previsti i criteri per la determinazione del corrispettivo di cessione.

Articolo 26. Valorizzazione mediante spin-off

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale e dei Risultati della Ricerca mediante spin-off è riconosciuta e promossa da UNICAS, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte VI del presente Regolamento.

Articolo 27. Ripartizione dei proventi

1. Ove, a seguito delle attività di valorizzazione previste della Parte IV del presente Regolamento, UNICAS consegue proventi economici a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula:

a. Al corrispettivo lordo ottenuto, andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti, fino al momento di conclusione dell'accordo di valorizzazione, per il conseguimento e la manutenzione dei Diritti di proprietà intellettuale.

b. Alla somma ottenuta sulla base della lett. a) andrà sottratto un importo pari al 2% a titolo di copertura dei costi della Struttura interna di UNICAS.

c. La somma ottenuta sulla base della lett. b) verrà corrisposta in ragione del 70% all'Inventore (o agli Inventori pro quota, in caso di più inventori), in ragione del 15% al Dipartimento dal quale proviene l'Inventore (o ai Dipartimenti pro quota in caso di uno o più Inventori provenienti da diversi Dipartimenti), in ragione del 5% a un fondo rotativo tenuto dall'amministrazione centrale e destinato alla copertura dei costi di gestione della proprietà intellettuale. Il restante 10% è destinato al bilancio generale di Ateneo.

2. Qualora uno studente di UNICAS risulti Inventore, i proventi a suo favore, in quanto maturati da attività di valorizzazione, saranno corrisposti nei limiti del biennio successivo al compimento del percorso di studi.

3. La corresponsione dei proventi della valorizzazione a Personale UNICAS Non Strutturato non fa presumere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con UNICAS, né vincoli di subordinazione o parasubordinazione diversi da quelli già eventualmente in essere al momento della comunicazione di cui al precedente articolo 11.

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28. Utilizzo del nome e del logo di UNICAS

1. Il nome e il logo UNICAS sono di proprietà esclusiva di UNICAS.

2. L'utilizzo del nome e del logo UNICAS in connessione con le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale può essere concesso a titolo gratuito alle imprese *spin-off* e start up universitarie, secondo quanto previsto ai successivi articoli 36 e 38, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Struttura interna competente in materia

3. L'utilizzo del nome e del logo di UNICAS in connessione con le attività di valorizzazione di cui al presente Regolamento è consentito purché sia assicurato il decoro di UNICAS e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori di UNICAS, a norme imperative e al buon costume.

Articolo 29. Disposizioni transitorie e finali

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale di UNICAS saranno soggette alle disposizioni qui previste.

2. La prima revisione del portafoglio di proprietà intellettuale di UNICAS, ai sensi del precedente articolo 18, dovrà essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano



applicazione le disposizioni dello Statuto di UNICAS e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.